

Carpi, 03/01/2012

Comunicazione 2/2012

Oggetto: MANIGLIONI ANTIPANICO NON MARCATI CE

PREMESSA:

Nella precedente **Comunicazione 5/2011** avevamo scritto che secondo il Decreto Ministeriale del 03/11/2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio" il 18 febbraio 2011 era scaduto il termine per la sostituzione di questi dispositivi che NON sono marcati CE.

Il D.M. 03/11/2004 infatti all'Art. 5 "Termini attuativi e disposizioni transitorie" dava queste indicazioni:

"I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

NOVITA':

La G.U. n. 299 del 24-12-2011 pubblica il Decreto 6 dicembre 2011 con la Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

Art. 2

1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, **le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni»**. Restano fermi i casi per cui e' prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.

norsaq s.r.l.

sede legale: via del cantone, 11 - 41012 carpi (mo)

uffici: via Doria, 4 - 41012 carpi (mo)

tel - fax: 059 / 69.33.06

e-mail: staff@norsaq.it

Pertanto secondo il Decreto del 06/12/2011 il 18 febbraio 2013 scade il termine per la sostituzione di questi dispositivi che NON sono marcati CE.

Per gli interventi operativi vi potete rivolgere a un buon fabbro oppure alla ditta esterna che si occupa del controllo periodico e della manutenzione delle uscite di emergenza e delle porte con maniglione antipánico poste lungo le vie di esodo.

Certo che chi nel frattempo ha ottemperato, sostituendo i maniglioni funzionanti ma non marcati CE con altri identici ma marcati CE, purtroppo anche in questo caso trova una conferma che ... fare i "primi della classe" non sempre è la scelta migliore. I ritardatari vengono "sanati" e le proroghe concesse ... (vedi SISTRI, vedi PEC, tanto per citare le ultime cose ...).

Ricordiamo che in tema di Certificati di Prevenzione Incendi e servizi connessi siamo in grado di assistervi in materia di:

- formazione per lavoratori addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio
- formazione per lavoratori addetti al primo soccorso
- valutazione del rischio di incendio
- valutazione del rischio ATEX
- predisposizioni di planimetrie e piani di emergenza
- prove pratiche di evacuazione e esercitazione per la gestione delle emergenze
- consulenze in materia di rilascio e rinnovo dei CPI

Alleghiamo il decreto del 06/12/2011 (GU n. 299 del 24-12-2011).

Cordiali saluti.

Bruno Pullin

b.pullin@norsaq.it